

---

Legge regionale 19 settembre 2011, n. 43

**Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità)**

(Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 23.09.2011 )

## PREAMBOLO

Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 55 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 15 dicembre 2009 n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);

Considerato che la disposizione dell'articolo 10 della citata l.r. 76/2009, secondo la quale le missioni all'estero della presidente e delle componenti della Commissione devono essere autorizzate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, non risulta coerente con il carattere autonomo di questo organismo affermato dallo Statuto regionale e che è pertanto opportuno modificarlo, riportando all'interno della stessa commissione, nell'ambito del budget di spesa assegnato e disponibile, ogni valutazione in merito;

### **Approva la presente legge**

#### *Art. 1*

##### *Modifiche all' articolo 10 della l.r. 76/2009*

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009 n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), è sostituito dal seguente:

“5. Le missioni all'estero della Presidente e delle componenti della Commissione sono autorizzate dall'ufficio di presidenza della stessa Commissione e sono realizzate a valere sulle risorse della dotazione finanziaria di cui all'articolo 11.”.

#### *Art. 2*

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.